

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE P.I.S. SARDEGNA A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SENORBI' CA VIA QUINTINO SELLA
7

Numero REA: CA - 231745

Codice fiscale: 02896480924

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2004 - Statuto completo;	2
---	---

MARIA GIOVANNA PISEDDU

PISANO RICCARDO

notaio ALBERTO LUCIANO

segue sigillo: LUCIANO ALBERTO FU GIUSEPPE NOTAIO IN
SENORBI'

ALLEGATO "A" AL N. 9423 DELLA RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

E' costituita una O.N.L.U.S. società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "**Società Cooperativa Sociale P.I.S. Sardegna a r.l.**".

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

Art. 2

La Società ha sede legale in Senorbì.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3

La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2030.

Art. 4

Scopo della Cooperativa è l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 4, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

I soci cooperatori intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per gli altri lavoratori.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata secondo i principi della mutualità e senza scopo di lucro.

La cooperativa potrà aderire ad organismi economici, sindacali, professionali che si propongano attività mutualistiche, di lavoro, di servizio o similari.

Art. 5

La Cooperativa valendosi principalmente dell'attività dei soci lavoratori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 persegue le seguenti finalità nei confronti dei soci nonché nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2520 del C.C.:

- a) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed Enti idonei;
- b) organizzare corsi di formazione, istruzione e perfezionamento professionale;
- c) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti, magazzini ed esercizi pubblici necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- d) perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi;

- e) il potenziamento del movimento cooperativo, ispirandosi ai suoi principi di libertà e solidarietà, anche tramite la raccolta di autofinanziamenti da soci;
- f) sviluppare tutte quelle attività e servizi funzionali ai settori dell'infanzia, dell'adolescenza, della senilità, dei disabili e dell'emarginazione in genere;
- g) realizzare tutte quelle iniziative volte alla promozione individuale e sociale dei giovani e degli anziani, con particolare riferimento all'organizzazione del tempo libero;
- h) promuovere quei servizi in grado di agevolare il rapporto tra cittadino e istituzioni;
- i) rimuovere quegli ostacoli di natura economica, sociale, culturale che impediscono la reale uguaglianza fra tutti i cittadini italiani, attraverso la pubblicazione e la divulgazione di studi, ricerche e notizie;
- l) promuovere e divulgare prodotti editoriali di carattere politico, sociale, culturale;
- m) promuovere l'autofinanziamento della cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto

sociale;

n) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

o) richiedere ed utilizzare le provvidenze della U.E., dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati interessati allo scopo della Cooperativa;

p) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

q) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti alle medesime.

La società non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 300,00 (trecento Euro e zero centesimi) e non superiore al limite stabilito dalla legge.

Art. 7

SOCI - QUOTE

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in

liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

Art. 8

Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali.

I soci cooperatori che in forza del rapporto associativo basato sulla non temporaneità della partecipazione prestano la propria attività in cooperativa, si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;
- b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/91.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 9

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;
- b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;
- d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 10

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

Art. 11

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Art. 12

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Art. 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 14

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile.

Art. 15

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è

sancito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Art. 17

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

Art. 18

DECISIONE DEI SOCI

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i

soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 19

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante

delega scritta conservata agli atti societari.

Art. 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento essa è presieduta dal Vice Presidente o da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

Art. 21

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta.

Art. 22

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea.

L'Organo Amministrativo dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purché confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Art. 25

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 26

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 27

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

Art. 29

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, si intenderà de-

caduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art. 30

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

Art. 31

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato

disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile.

Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Art. 32

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 300,00 (trecento Euro e zero centesimi) e non superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 33

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE

EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

Art. 34

REQUISITI MUTUALISTICI

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35

BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio consuntivo o rendiconto secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i cri-

teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale e fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 36

RISTORNI

L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.

2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art. 37

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo e successive modificazioni, con esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Conservatore dei Registri Immobiliari di Cagliari.

Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 38

NORME TRANSITORIE E FINALI

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 39

Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile e le leggi speciali vigenti in materia.

ROBERTO CARDIA

MARIA GIOVANNA PISEDDU

PISANO RICCARDO

notaio ALBERTO LUCIANO

segue sigillo: LUCIANO ALBERTO FU GIUSEPPE NOTAIO IN SENORBI'

La presente copia, composta di n. 7 (sette) fogli, è conforme all'originale munito delle prescritte firme.

SENORBI', 1 giugno 2004.

Certifico io sottoscritto Dottor Alberto Luciano, Notaio in Senorbì, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che